



RG C.F.A. n. 6/2021

IL PRESIDENTE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

- visto il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale del 27 luglio 2021, a definizione del procedimento NRG 6/2021, proposto a mezzo pec in data 30 luglio 2021 dall'Avv. Pasquale La Pesa nell'interesse del sig. Giovanni Vito Perta in qualità di Presidente della Sezione di TSN Bari nonché dei sig.ri Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza in qualità di componenti del Consiglio Direttivo della predetta Sezione di TSN di Bari;
- visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) e integrato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28 (in vigore dal 1 maggio 2020);
- vista la nota prot. n. 1592 del 18 marzo 2020 e la seguente nota prot. n. 1708 del 14 aprile 2020 del Procuratore Generale dello Sport del CONI;
- vista la delibera n. 14 del 9 marzo 2020, la delibera n. 19 del 2 aprile 2020 e la delibera n. 21/20 del 14 aprile 2020 del Commissario straordinario UITA;
- letto il provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 12 maggio 2020;
- atteso quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento di Giustizia UITA;

premesse

- che in data 27 luglio 2021 si è riunito il Collegio composto dall'Avv. Bernardo De Stasio in qualità di Presidente e dagli Avv. ti Fabio Pennisi e Lorenzo Aureli quali componenti;

rilevato

- che con il reclamo di cui trattasi gli appellanti hanno richiesto la sospensione cautelare della decisione gravata;
- che, in particolare, con tale istanza i reclamanti deducono che in conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado la Sezione TSN di Bari sarebbe *“...sprovvista di legale rappresentante per tutte le esigenze connesse non solo alla pratica sportiva, ma anche a tutte le necessità di carattere amministrativo e gestionale, anche in considerazione della duplice natura dell'attività svolta dalle Sezioni TSN - sportiva ed*



istituzionale con funzione pubblicistica...”

considerato

- che sebbene tali circostanze non configurino di per sé un profilo di danno grave e irreparabile in capo ai medesimi appellanti - che, dunque, non sembra possano subire alcuna ripercussione diretta dall'esecuzione della decisione impugnata - deve comunque rilevarsi l'idoneità di tali considerazioni a configurare la sussistenza di un pregiudizio per la Sezione TSN di Bari tale non consentire di attendere il tempo necessario per la definizione nel merito del presente giudizio d'appello;

- che, invero - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il Presidente della Sezione TSN e il Consiglio direttivo rivestono anche funzioni di natura pubblicistica in quanto, tra l'altro, la Sezione TSN svolge per conto della UITA e dell'Amministrazione competente una funzione addestrativa e certificatoria indispensabile al rilascio del porto d'armi ovvero della certificazione di addestramento necessaria per lo svolgimento dell'attività professionale da compiere con arma in dotazione;

- che, ancora, la Sezione TSN - insistendo su area demaniale militare - deve consentire l'addestramento a titolo gratuito delle forze armate per espressa previsione statutaria;

ritenuto

- che, dunque, alla luce del disposto della sentenza impugnata deve ritenersi che la Sezione TSN di Bari sia attualmente priva di qualsivoglia rappresentante in grado di svolgere l'attività di natura pubblicistica di sua competenza e ad essa riservata;

- che, pertanto - al di là di ogni altra considerazione in ordine alla ricorrenza o meno del requisito del *fumus boni iuris* - in una valutazione degli opposti interessi sembra dover prevalere l'interesse al mantenimento della continuità operativa della Sezione TSN di Bari, ritenendosi quindi opportuno sospendere gli effetti della decisione del Tribunale nelle more della definizione del presente giudizio;

accoglie

la richiesta di sospensiva ex art. 35.4 Reg. Giust. e, per l'effetto, sospende l'efficacia della



sentenza del Tribunale Federale ai soli fini di consentire agli appellanti l'esercizio dell'attività ordinaria e comunque delle funzioni di natura meramente pubblicistica connesse alla carica rivestita con espressa esclusione di ogni attività sportiva;

dispone

Che l'udienza si svolgerà in camera di consiglio non partecipata, con trattazione scritta (ex art. 83, comma 7, lett. H) il giorno 16 settembre 2021, ore 16, mediante scambio di "note di trattazione", contenenti eventuali istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quanto già depositato agli atti.

Alle note di trattazione della difesa dei deferiti potrà essere allegata dichiarazione autografa degli stessi, nell'ambito del diritto riconosciutogli dall'art. 34, lett. G), comma 1 Regolamento di Giustizia UITA.

Per cui

Assegna

- Alla Procura Federale e ai Sig.ri Giovanni Vito Perta, Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza, termine per il deposito telematico di tali "note di trattazione" entro e non oltre le ore 16 del giorno antecedente l'udienza;
- Alla Difesa del Deferito - nel rispetto dell'integrità dei termini a comparire per la costituzione del convenuto, che può costituirsi fino al giorno dell'udienza, con i limiti di legge – termine per il deposito telematico di "note di trattazione" entro e non oltre le ore 10.00 del giorno fissato per l'udienza (con contestuale notifica delle note alla Procura Federale);

Avvisa

che nei termini previsti da regolamento prima della data di udienza gli atti relativi al presente procedimento restano depositati presso la segreteria della Corte Federale d'Appello e i reclamanti, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Si comunichi agli interessati a cura della Segreteria della Corte Federale d'Appello con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 12 maggio 2020, che si allega.

Roma, 30 luglio 2021

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO FEDERALE

F.to Avv. Bernardo De Stasio